

AZIENDA OSPEDALIERA

COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI – ADDOLORATA

***Regolamento sull'utilizzo della mensa aziendale
e sulle modalità di fruizione della pausa di dieci minuti***

***Regolamento sull'utilizzo della mensa aziendale dell'A.O.S.G.A
e sulle modalità di fruizione della pausa di dieci minuti***

PREMESSA

Le disposizioni del presente regolamento sono emanate in applicazione delle disposizioni della Regione Lazio di cui alla circolare prot. n. 667322 del 26/6/2025 e possono pertanto essere oggetto di modifica/integrazione/sostituzione a fronte di differenti indicazioni da parte della Regione. Le disposizioni possono, altresì, essere modificate/sostituite/integrate in considerazione di eventuali novelle normative in materia così come in considerazione dell'applicazione di pronunciamenti giurisprudenziali o di nuove disposizioni contrattuali.

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina la fruizione del servizio mensa per i soggetti indicati ai seguenti articoli, in applicazione del CCNL di rispettivo riferimento, tenuto conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e s.m.i. con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la fruizione del riposo di dieci minuti previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, in considerazione della sua correlazione con le finalità e le modalità organizzative del servizio mensa.
3. La disposizione di cui al comma 2 ha carattere residuale e opera solo per il personale turnista.
4. Tale servizio è finalizzato alla tutela del benessere psico-fisico del lavoratore, si realizza nell'ambito del turno di servizio e deve essere temperato con la piena attuazione di quanto previsto dall'ordinamento in tema di cura ed erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Articolo 2

1. Tutti i dipendenti, con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato e determinato dell'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata", hanno diritto di accedere al servizio di mensa attivato presso i locali aziendali.

Articolo 3

1. Il diritto dell'utilizzo della mensa aziendale, è esercitabile solo nei giorni di effettiva presenza in servizio nella giornata lavorativa, ove l'attività svolta sia superiore alle 6 ore, al di fuori dell'orario di lavoro.
2. Il contributo, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, a carico del dipendente è pari a 1/5 del valore del pasto.

3. Al fine di garantire appropriatamente detto servizio, la mensa aziendale osserva il seguente orario, sette giorni su sette dalle ore 12,30 alle ore 15,30.
4. Per quanto attiene i turni notturni, non essendo disponibile il servizio mensa aziendale, viene corrisposto al personale avente diritto il buono pasto sostitutivo del valore nominale di 5,16 euro. L'accredito dei buoni pasto elettronici al personale dipendente avente diritto è effettuato dalla competente struttura sulla base di stampe riepilogative elaborate mensilmente dalla UOC Politiche del Personale e Gestione delle Risorse umane tramite il sistema informatico di gestione delle presenze/assenze. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale.
5. Il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva. Esso non è monetizzabile né può essere richiesto al di fuori delle ipotesi previste.

Articolo 4

1. La fruizione del servizio di mensa dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:
 - a) L'accesso alla mensa è consentito, limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio, ove l'attività del lavoratore sia programmata per un numero superiore alle sei ore;
 - b) è ammessa la fruizione di un solo pasto giornaliero (pranzo o cena);
 - c) l'accesso alla mensa è previsto all'interno dell'arco temporale del turno di servizio, anche al fine di consentire la fruizione della pausa lavorativa di cui all'art. 8 comma 1, del citato D.lgs. 66/2003 e s.m.i. finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche, fatta salva comunque la garanzia di complessiva continuità assistenziale nei reparti e servizi dell'Azienda;
 - d) fermo restando il diritto del lavoratore di fruire della pausa di cui al punto che precede, finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche, l'utilizzo del servizio mensa può essere effettuato prima dell'inizio o dopo la conclusione del turno di servizio qualora, per oggettive esigenze connesse alla continuità assistenziale, non sia possibile conciliare contemporaneamente la predetta pausa con il pasto;
 - e) l'accesso alla mensa non costituisce orario di lavoro e, in ogni caso, dovrà essere, comunque, tracciato con timbratura con le modalità di cui al successivo articolo 5. Il lavoratore che accede alla mensa deve garantire nel corso della suddetta giornata il rispetto dell'orario effettivo di lavoro previsto.
 - f) i dipendenti assenti dal lavoro per congedo ordinario, congedo straordinario, aspettativa, infortunio, malattia, riposo, non possono accedere alla mensa per l'intera durata dell'assenza. Non possono altresì usufruire del servizio mensa i dipendenti che si trovino in permesso sindacale, salvo che tale assenza sia dovuta a riunioni indette in ambito aziendale;
 - g) per la dirigenza sanitaria, agli effetti della configurazione del limite minimo delle 6 ore non si tiene conto dell'effettuazione dell'attività in regime di intramoenia;
 - h) è consentito trattenersi nei locali della mensa nei limiti del tempo necessario alla consumazione del pasto, che contrattualmente non può comunque superare i 30 minuti;
 - i) per il personale del comparto del ruolo amministrativo, tecnico e professionale che effettui una giornata lavorativa superiore alle 8 ore, la pausa è pari ad almeno 30 minuti;
 - j) il personale che per ragioni di servizio correlate alla specificità assistenziale della struttura di appartenenza è impossibilitato a lasciare il posto di lavoro può prenotare il pasto presso la mensa aziendale, che verrà consegnato presso la struttura di appartenenza per il consumo.

In tale fattispecie la prenotazione equivale alla timbratura in mensa ai soli fini dell'addebito economico del pasto.

Articolo 5

1. L'accesso alla mensa avviene mediante timbratura, sia in entrata che in uscita, tramite cartellino magnetico d'identificazione di cui sono dotati i dipendenti.
2. La timbratura è finalizzata al controllo degli aventi diritto al servizio mensa in convenzione, all'addebito del costo del pasto nonché alla decurtazione in automatico dei 30 minuti a titolo di pausa-pranzo.

Articolo 6

1. Il personale non può accedere alla mensa indossando la divisa di servizio o comunque qualsiasi indumento di lavoro ivi comprese le calzature. In generale, deve comunque indossare un abbigliamento consono all'ambiente ospedaliero. Nei locali adibiti alla mensa è inoltre fatto divieto di fumare.

Articolo 7

1. I fruitori della mensa devono osservare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento con particolare riferimento alla corretta sequenza delle timbrature.
2. È fatto divieto di:
 - a) cedere ad altra persona il cartellino magnetico d'identificazione;
 - b) introdurre alimenti o bevande che non siano provenienti dal servizio cucina;
 - c) spostare i tavoli dalla loro sede ed assumere qualsiasi comportamento che possa produrre danno ai locali e turbativa della regolarità del servizio.

Articolo 8

1. Il rispetto delle norme igienico-organizzative è demandato alla Direzione medica di Presidio.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento costituisce presupposto per l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti del contravventore, fermi restando gli eventuali estremi rilevanti in sede penale.
3. L'Ufficio del Personale verificherà le timbrature effettuate dai dipendenti durante la fruizione del servizio mensa, dando comunicazione di eventuali anomalie al Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 9

1. Qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore il dipendente turnista ha diritto a una pausa non inferiore ai dieci minuti, se non riesce ad accedere al servizio mensa. Tale pausa, obbligatoria e non disponibile da parte del lavoratore, è distinta rispetto all'accesso alla mensa o alle modalità

sostitutive ed è finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche e viene svolta tenuto conto delle esigenze di cura, assistenza, organizzative e tecniche della struttura di appartenenza.

2. Con il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D. Lgs. 66/2003, qualora l'orario di servizio ecceda le sei ore ed il dipendente non usufruisce del servizio di mensa aziendale lo stesso si intende incrementato di 10 minuti; qualora l'orario di servizio ecceda le sei ore ed il dipendente usufruisce del servizio mensa aziendale si intende incrementato di 30 minuti.
3. In caso di impossibilità di rilevare la pausa tramite timbrature marcatempo è compito del responsabile della struttura, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, far sì che il dipendente fruisca della pausa, detta pausa deve essere registrata dal responsabile del servizio o dal coordinatore. La UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane effettueranno controlli periodici.

Articolo 10

1. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con le previsioni di cui al presente Atto.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01.08.2025 e a richiesta delle parti potrà essere oggetto di revisione. Si prevede una verifica decorsi sei mesi dalla entrata in vigore.

Per la parte pubblica

Per la parte sindacale

F.to

F.to